BRUCHI

Il duello nel Codice penale e nella societa

1893

BRUCHI Avv. ARTURO

IL DUELLO NEL CODICE PENALE E NELLA SOCIETÀ

ESTRATTO DAL *FORO PENALE*

ROMA
TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO
VIA UMBRIA
—
1893

IL DUELLO NEL CODICE PENALE E NELLA SOCIETÀ

SOMMARIO.

§ 1. *Innovazione importante nella classificazione del duello.* — Una importante innovazione fu stabilita nel Codice penale italiano in materia di duello, classificando questo assurdo combattimento privato fra i delitti contro la pubblica giustizia, invece che fra i delitti contro le persone come si faceva dai Codici precedenti.

Nè questa è una innovazione di pura forma, la quale quindi non abbia altra importanza fuorchè per la *euritmìa* architettonica del Codice; poichè è anzi principalmente per le sue conseguenze giuridiche, che la nuova classificazione deve dirsi importante.

§ 2. *La sfida come delitto per sè stante.* — La prima conseguenza a cui è stato condotto il legislatore dal considerare il duello siccome un delitto sociale contro la pubblica giustizia, si è quella di punire la semplice *sfida* come reato di per sè stante e completo nell'indole sua, minacciando per esso pene speciali da infliggersi quando la battaglia non sia susseguita, e da rimanere assorbite nelle penalità del duello quando questo abbia con qualsivoglia esito avuto effetto.

Infatti, finchè si annoveri, come si faceva nelle passate legislazioni italiane, il duello fra i delitti contro le persone, io non so come possa logicamente punirsi come reato la semplice sfida, salvo che si voglia considerarla come conato di duello, tesi ardua a sostenere (1).

Ma quando si consideri il duello come delitto sociale contro l'amministrazione della giustizia, allora, oltre alla convenienza *politica* di punire la sfida per impedire col divieto di essa i duelli che ne conseguono, v'ha un vero motivo giuridico di considerarla come reato *sui generis*, reprimendo il duello fin dal suo primo momento. Infatti, quando le parti hanno colla sfida manifestato, in modo certo e indiscutibile, il fermo e deliberato proposito di seriamente invitare a duello e di seriamente accettare l'invito, ed hanno quindi in tal modo col fatto loro disconosciuto il diritto, che ha la Società, di punire essa sola, e mostrato così con la

(1) Il Codice sardo infatti non puniva la sfida come reato a sè: la puniva però il Codice toscano, il quale sostanzialmente aveva anch'esso accettato il principio, propugnato dai più autorevoli criminalisti italiani, di considerare il duello come delitto sociale contro la pubblica giustizia, ma lo aveva poi falsato nell'applicazione annoverando la *sfida* e il duello fra i delitti contro le persone, e punendo l'omicidio in duello colla casa di forza fino a 20 anni, mentre l'omicidio ordinario poteva essere punito con 7 anni soltanto.

sfida (cioè con un *atto esterno* contrario a quel diritto) di non avere affatto fiducia nel magistrato e di non aver voluto accettare altro giudice che la loro spada; il disprezzo della giustizia pubblica è per ciò solo manifesto, ed ancorchè quindi per un impedimento esteriore il duello non avvenga, la sfida può allora ragionevolmente considerarsi come delitto in sè perfetto e giuridicamente completo nei suoi elementi criminosi.

§ 3. *Momento consumativo del duello.* — Altra conseguenza del diverso concetto, col quale si determina nel nuovo Codice la obiettività giuridica del duello, si è che questo delitto deve considerarsi *perfetto* indipendentemente da qualunque resultato sinistro. Quando adunque la battaglia è cominciata, il delitto è *consumato* senz'altro, non essendo i risultati più o meno gravi di esso che *circostanze*, le quali possono certamente aumentarne la quantità, ma che non ne costituiscono però più la *essenza* (1). Col sistema invece, che dà a questo delitto l'obbiettivo della *integrità personale*, il duello senza effusione di sangue, per quanto a lungo e ferocemente combattuto, rimane impunito o non può considerarsi tutt'al più che come *conato*, mancando in tal caso l'*evento*, nel quale soltanto si ravvisa la infrazione della legge e la consumazione del delitto (2).

§ 4. *Altre conseguenze della nuova classificazione.* — La configurazione giuridica del duello accettata dal nuovo Codice rende poi inutili le innumerevoli dispute circa il *grado del dolo* che si doveva ravvisare nell'omicidio e nel ferimento in duello, e tutte le altre infinite questioni intorno al *tentativo* di duello, alla *complicità* dei padrini, e così via, le quali nella pratica e nella maggior parte dei casi contribuivano non poco alla impunità quasi sistematica di questo delitto (3).

---

(1) E però il duellante rimasto ferito senza essere feritore, il quale pel Codice sardo andava esente da pena, quand'anche fosse stato il provocatore del duello, secondo il nuovo Codice è invece anch'esso colpevole di duello *consumato*.

(2) Così pure, se si dà al duello l'obiettivo dell'integrità personale, deve mandarsi impunito il duellante che, come spesso avviene, sceso sul terreno per soddisfare all'onore, ma col proposito di non ferire, nè uccidere, esplode, per esempio, in aria la sua pistola. Ma allora tanto vale dichiarare non punibile la maggior parte degli odierni duelli e mandare sempre assolti i duellanti che non abbiano nè ferito, nè ucciso, poiche chi non avrà nè ferito nè ucciso potrà sempre dire che intenzionalmente misurò i colpi della spada o la direzione della pistola, in modo da non offendere: il che, ove non si fornisca contro di lui la prova difficilissima dell'animo di uccidere in contraddizione col fatto, che gli dà ragione, rende doveroso l'assolvere.

(3) Così si questionò se l'omicidio e il ferimento in duello dovesse punirsi come *premeditato* a cagione del precedente accordo, o dovesse invece considerarsi soltanto come *volontario* per la mancanza di dolo determinato precisamente alla strage, o come *provocato* per la presenza delle violenze minacciate dall'avversario, od infine come *preterintenzionale* o commesso *per eccesso di difesa*, sia perchè una volta scesi in campo fu necessità difendersi dagli assalti dell'avversario, sia anche perchè uccidere o restare uccisi in duello è sovente effetto del caso più che della volontà dei contendenti.

Così pure si questionò se dovesse punirsi come duello *tentato* la discesa nel campo interrotta per fatto di estranei prima che si impugnassero le pistole, o se fosse duello *tentato* il primo incrociamento delle armi interrotto per sorpresa e così via.

Dovendosi quindi ogni volta nei giudizi di duello risolvere innumerevoli questioni giuridiche, si trovava sempre il modo, nel *dubbio*, di assolvere.

Alle incertezze e alla confusione derivante dalle difettose disposizioni dei Codici in questa materia, si aggiunga poi l'assurda diversità di trattamento che i due Codici allora vigenti in Italia stabilivano pel duello. Poichè, mentre il Codice toscano minacciava per esso gravissime pene, il Codice vigente nel resto d'Italia aveva tanta mitezza di pene che, come osserva l'onorevole Zanardelli: « *è facile scambiarla per una derisione* ». La quale diversità di trattamento era poi evidentemente contraria al principio della uguaglianza giuridica dei cittadini, e costituiva una grande ingiustizia entro i confini di uno stesso Stato, dove, per quanto regionalismo vi possa essere, non possono però usarsi due pesi e due misure.

§ 5. *Ferimento ed omicidio in duello.* — Posto infatti che il duello è un delitto contro la pubblica giustizia, l'omicidio ed il ferimento, che ne risultano, sono imputabili a chi ne fu causa soltanto come conseguenze di un fatto illecito (prevedibili più o meno facilmente, secondo i casi e le condizioni del duello), le quali aumentano la *quantità* del delitto sotto il rapporto del danno immediato, che trae naturalmente seco anche un maggiore spavento dei cittadini.

Da ciò la necessità di punire il duellante, che ferisce od uccide, con pene più gravi, ma inferiori però sempre a quelle del feritore e dell'assassino volgare (articolo 239 Cod. Pen.).

§ 6. *Complicità.* — Così pure, se, facendo consistere il reato nell'omicidio o nel ferimento, male poteva applicarsi ai padrini la teoria della complicità (poichè, ad esempio, il padrino dell'ucciso ha tutto voluto fuorchè la morte dell'amico, la quale anzi voleva impedire e a cui non ha certo diretta l'opera propria); considerando invece il duello come delitto sociale contro la pubblica giustizia, non vi ha più alcuna repugnanza giuridica a dichiarare i padrini partecipi del delitto di duello, a cui con la loro opera volontariamente concorsero, e solo può dubitarsi, se mai, della misura della loro responsabilità e della ***convenienza politica*** di punirli.

§ 7. *Conato.* — In quanto poi alla teoria del conato, essa rimane, secondo me, completamente estranea a questa materia.

E primieramente, quando si consideri il duello come delitto contro la pubblica giustizia, potrebbe invocarsi, per sostener ciò, la teorica secondo cui il conato è inammissibile nei delitti i quali *perficiuntur unico actu*, divenendo allora il duello un delitto formale, che si consuma con una semplice azione dell'uomo (il battersi) senza bisogno di un dato evento (ferimento, ecc.).

Ma, checchè si pensi su ciò (giacchè la distinzione dei delitti in *formali* e *materiali* è in realtà una divisione forse più scolastica che sostanziale (1)), io non trovo possibile nella specie la nozione del conato, perchè o le spade furono incrociate ed allora è già *consumato* il duello, o invece ancora non lo furono, ed allora, quantunque le parti siano già scese sul terreno, non possono essere colpevoli che del delitto di *sfida*.

E per vero dire, quando le parti col manifestare il fermo proposito di battersi si sono già rese colpevoli del delitto di *sfida*, gli atti successivi alla sfida stessa (accordi, preparazione di armi, discesa sul terreno, ecc.) altro non sono che gli atti *preparatorii* del futuro duello; ma non possono certo dirsi veri atti di ***esecuzione*** idonei a costituire un tentativo punibile (art. 61 Cod. pen.), poichè, consistendo la ***essenza*** del reato di duello nel ***battersi***, l'esecuzione di esso non può cominciare che quando le spade si incrocino e così si ***consumi*** il delitto.

Col distinguere adunque il reato di duello dal delitto di sfida, la quale, costituendo un atto prossimamente, univocamente e necessariamente legato al duello, poteva con qualche fondamento considerarsi come tentativo punibile, il legislatore ha implicitamente chiuso l'adito alla difficile ed incerta teoria del conato, la quale è negata dalla scuola germanica e fu dallo stesso CARRARA dichiarata " tuttora bisognosa di venir meditata ".

§ 8. *Il duello nella dottrina - Genesi storica.* — La nuova classificazione del duello toglie adunque di mezzo innumerevoli e ardue questioni intorno a questa materia, le quali costituivano una fra le principali cagioni delle incertezze e degli inconvenienti che in tema di duello si ebbero a verificare, producendo volta a volta o la applicazione di pene eccessive ed esorbitanti, o una deplorevole impunità.

---

(1) V. la pregevole dissertazione del prof. FALASCHI sul *Momento consumativo del reato* (*Studi senesi*, vol. V, fasc. 2 e 3).

Merita quindi lode il legislatore, che, seguendo il concetto giuridico originariamente italiano del FILANGIERI, sviluppato dal DE SIMONI ed accettato dalla maggior parte dei criminalisti nostri fino al CARRARA, ha finalmente collocato il duello al suo vero posto, soddisfacendo per tal guisa ad un antico postulato della scienza del diritto penale.

Che poi la classificazione adottata dal Codice italiano sia quella che meglio di ogni altra si conviene al duello, avuto riguardo alla vera indole e all'intima natura di questo reato, mi sembra che non possa validamente porsi in dubbio.

Senza ripetere i trionfali ragionamenti dei criminalisti italiani, sostenitori di questa teorica, basta infatti risalire alla origine storica del duello per persuadersi che la vera essenza e ragione di esso consiste appunto nel *farsi giustizia*.

È noto infatti che il duello nella sua genesi ci si presenta come una vera e propria istituzione giudiziaria, una specie di prova a cui si ricorreva per rischiarare un fatto contestato.

VELLEIO PATERCOLO riferisce, al tempo dell'imperatore Tiberio, che i Germani ringraziavano Quintilio Varo, " *quod lites romana justitia finiret, et solita armis discerni, jure terminarentur.* "

La istituzione del duello giudiziario, consacrata per la prima volta nella legge dei Borgognoni sotto il nome di *Legge Gombette* (dal nome di Gondebaud, suo autore) si generalizzò a poco a poco, diffondendosi successivamente nelle abitudini giuridiche degli altri popoli barbari, finchè colla invasione dei popoli nordici il costume del duello si propagò in tutta Europa e vi mise profonde radici.

E così vediamo il combattimento giudiziario, tollerato e protetto dalle stesse leggi, collocarsi a lato dei *giudizi di Dio*, come mezzo per decidere da quale delle due parti contendenti stia la ragione.

A poco a poco però, nei tre secoli decorsi da San Luigi di Francia a Carlo X (1566), viene bandito dai tribunali e perde ogni carattere di forma procedurale, per assumere nettamente la veste di guerra privata, a cui le genti armigere aderirono tenacemente, sdegnando di ricorrere all'imbelle consiglio di uomini togati, ed altro giudice non accettando, fuorchè la propria spada. E allora il duello, specialmente ad incoraggiamento della Chiesa, che scagliava contro di esso i suoi anatemi, fu perseguitato con accanito furore dalle leggi dei vari reami di Europa, fornendo (osserva giustamente il CARRARA) prova novella della impotenza del magistero penale e della atrocità dei supplizi.

§ 9. *Obiezioni alla nuova classificazione del duello.* — Alla classificazione del duello fra i reati contro la pubblica giustizia non sono tuttavia mancate le critiche. Il LOMBROSO nel suo *Troppo presto*, il BERENINI negli *Appunti al nuovo Codice Penale*, il FERRI in Parlamento ed in generale tutti i cultori della scuola positiva l'hanno vivamente combattuta.

Riassumiamone le obiezioni.

Il duello, scrive il BERENINI, non è reato, perchè *volenti non fit injuria*, e quindi abbia, o non abbia recato seco alcuna letale conseguenza, la società, che non può sentire alcun pericolo nel *suicidio*, non può lagnarsi più di quanto non lo possa chi volontariamente e per mutuo consenso è posto nella condizione di uccidere o di farsi uccidere.

Tale obiezione non è nuova, e si riassume anzi nella vecchia teorica del BENTHAM, seguita poi dal WELCHER, che, portando tale principio alle sue ultime conseguenze logiche, sostennero che il duello lealmente combattuto non fosse delitto, neppure quando ne fosse avvenuto omicidio, appunto perchè non può concepirsi ingiuria contro un *consenziente*.

Su ciò furono allora vivissime le dispute, ed alle considerazioni del BENTHAM si rispose negando l'applicabilità in materia penale della regola *volenti non fit injuria*, e sostenendo il principio che il diritto alla vita non è alienabile e che, ad ogni modo, alla vita di un uomo non ha diritto egli solo, ma ben'anche i figli, la moglie, i genitori, i fratelli e via dicendo.

Ma, checchè sia di ciò, e prescindendo da ogni considerazione sulla inalienabilità di certi diritti, ci sembra che il mutuo consenso dei duellanti non possa e non debba valere a togliere la imputabilità del delitto di duello comunque lo si consideri, e non valga poi minimamente quando il duello si annoveri fra i reati contro la pubblica giustizia.

Ed in primo luogo, per quanto si voglia essere stoici e sostenere che *coacta voluntas est semper voluntas*, tuttavia il più delle volte la volontà ed il consenso dello sfidato, che sia stato baldanzosamente e pubblicamente provocato da altri, a cui dagli amici benevoli, che gentilmente si offrono di far da padrini, si dà a credere che il duello è assolutamente necessario, che, se egli non si batte, la sua reputazione è rovinata, il suo onore è perduto; la volontà ed il consenso di un uomo, che si trova in queste condizioni d'animo, mi sembra non molto dissimile dal *consenso* e dalla *volontà* di colui che colle proprie mani consegna il proprio portafogli all'aggressore che colla pistola in pugno gli domanda la borsa o la vita.

Il più delle volte adunque il consenso è soltanto apparente, perchè figlio di potentissima coazione morale esercitata non tanto da pervertimento della pubblica opinione, quanto dalle condizioni in cui trovasi l'animo della vittima, che, esaltato già per la subìta provocazione, si vede minacciato della *morte* morale, ben più temibile sovente della *fisica*, poichè sa che, se non si batte, lo sfidante, i padrini ed i suoi amici stessi lo proclameranno *vile* nelle gazzette, additandolo impunemente al pubblico disprezzo.

Ed in tale stato di cose può dirsi davvero che il duello è liberamente voluto? E non è ciò un così grave disordine sociale ed una violazione degli altrui diritti così manifesta da legittimare e reclamare anzi per ciò solo la punibilità del duello?

Poichè sia pure che un pregiudizio sociale spinga a provocare a duello, ma perchè volete voi colla impunità del duello sanzionare questo pregiudizio e costringere lo sfidato a sottostarvi e ad esporre per esso la propria vita a pericolo?

Sia pure che la legge non deve correggere i costumi, ma essa deve però garantire la pace e la sicurezza dei cittadini e delle famiglie ed impedire che altri la turbi, costringendo o a sentirsi accusare di viltà nei comunicati delle gazzette, o a esporsi al pericolo d'essere ucciso.

Del resto, senza considerare che ognuno dei duellanti non consente già ad esser ferito od ucciso, ma si difende anzi accanitamente e scende in campo coll'intenzione invece di ferire ed uccidere il proprio avversario, mi sembra poi grave errore ritenere *a priori* che non possa concepirsi l'idea del delitto là dove trattasi di persone *consenzienti*.

Vi sono infatti altri reati, oltre il duello, che cadono su persone libere e consenzienti, poichè appunto la nozione del delitto è perfettamente ammissibile anche là dove il soggetto passivo è consenziente.

Così la complicità nel suicidio, la mutilazione volontaria che il soldato compie su sè stesso (1), la evirazione consentita non per cura medica, ma per altro fine (2), trovano le loro sanzioni nelle leggi penali.

Così pure i delitti di adulterio, di lenocinio, di oltraggio al pubblico pudore e via dicendo, cadono tutti su persone che al fatto incriminato concorsero con libera volontà; eppure nessuno si è mai sognato di sostenere che per ciò solo non siano punibili.

La uccisione poi del consenziente è stata sempre *omicidio* e sarà costantemente delitto, come la lesione del consenziente è sempre una *lesione personale*, la quale di regola deve punirsi, tranne che, per le regole generali della imputazione, possa questa eliminarsi per vera mancanza di dolo.

---

(1) Tutte le legislazioni, cominciando dai Romani, che punivano i *murcii* con severissime pene, hanno inflitto ed infliggono pene contro il coscritto e contro il soldato che si mutila per non militare.

(2) Art. 274 Cod. pen. ticinese.

Il consenso quindi dei duellanti sembrami che non potrebbe avere un valore assoluto per togliere la imputabilità, neppure se si annoveri il duello fra i delitti contro le persone, e non ha poi valore alcuno, quando, come si fa nel Codice italiano, lo si consideri come un delitto *sociale* contro la pubblica giustizia.

§ 10. *Il pregiudizio sociale e la insufficienza delle leggi penali.* — La vera ed unica causa del duello, si dice inoltre, è il pregiudizio sociale, e perciò le pene stabilite per esso dal Codice, scrive il Lombroso, costituiscono una inutile acerbità. La impunità, che malgrado le leggi più severe ha finito sempre per conseguire il duello, prova che questo concetto è entrato, malgrado tutte le formule giuridiche, nella opinione dei più; e d'altro canto porre nel Codice una legge che si sa già prima che non sarà osservata, è volere aumentare il poco prestigio della legge stessa.

Anche questa è antica argomentazione contro la punibilità del duello, alla quale, a vero dire, si è data e si dà maggiore importanza di quello che in realtà non abbia. Così il Pacecho e il Martinez, considerando appunto che il divieto assoluto è dimostrato oramai dall'esperienza effimero e vano di fronte alla corrente della opinione che spinge a non rifiutare una sfida, consigliano di tollerare il duello e di occuparsi piuttosto a *prevenire* le tristi conseguenze di un disordine, che la legge è impotente ad impedire.

Convinti perciò i filosofi della inutilità del sistema repressivo in questa materia, volsero gli studi alla ricerca di metodi preventivi. Gioia, Bentham, Mori, Barnave trovarono il farmaco contro i duelli nella esasperazione delle pene contro gli insulti; Maffei è dello stesso parere, aggiungendo che le ingiurie dei plebei contro i nobili dovrebbero più atrocemente punirsi. Lo stesso nostro legislatore non ha saputo sottrarsi alla influenza di questa scuola, e si mostra convinto che giovino alla prevenzione del duello le più severe penalità stabilite dal nuovo Codice per le diffamazioni e per le ingiurie in confronto dei Codici precedenti, che comminavano per questi delitti penalità inadeguate e *tali da costituire un eccitamento per il diffamato a farsi ragione da sè, piuttosto che ricorrere all'azione della pubblica giustizia* (1).

Noi, a vero dire, non abbiamo soverchia fiducia in questo rimedio, poichè punire più severamente un delitto per prevenirne un altro è non solo radicalmente ingiusto, ma è altresì un mezzo politicamente inetto, non ricorrendosi già al duello perchè si stimino miti le pene contro l'insulto, ma perchè non si riconosce competere allo Stato la riparazione dell'offesa.

Si aggiunga poi che sovente i duelli nascono da ingiurie che si desidera tenere occulte, e più sovente ancora derivano da offese che non sono punibili dai tribunali, non offrendo elemento di criminosità, e che tuttavia i privati, elevandosi al disopra della pubblica giustizia pretendono punire da sè stessi, con manifesto disordine sociale e malgrado il divieto della legge.

Ma, checchè sia di ciò, non mi è sembrata mai buona ragione, per lasciare impunito il duello, il dire che per quante leggi si facciano contro di esso non si riuscirà mai ad impedirlo, poichè, del pari, per quante leggi si siano fatte e si facciano, non si è mai riusciti e non si riuscirà forse mai ad impedire i furti, gli adulterii, gli omicidii e tutti gli altri delitti.

L'argomento quindi prova troppo, e non so comprendere perchè dovrebbe valere per il duello soltanto.

Mi è perciò sempre apparso contraddittorio il ragionamento di coloro i quali, sostenendo che alla legge penale non spetta la correzione dei costumi e dei pregiudizi sociali, traggono dalla inefficacia delle leggi, in materia di duello, argomento per sostenerne la impunità. È appunto perchè la legge penale non si preoccupa dei pregiudizi, che essa non si arresta dinanzi ad essi e colpisce do-

---

(1) *Relazione ministeriale sul progetto del Codice penale*, CLIX, art. 373-374.

vunque scorge la violazione del diritto e il turbamento dell'ordine sociale. E se vi hanno pregiudizi delle classi popolari a cui non si piega il legislatore, nessun motivo vi ha che esso debba inchinarsi a quelli delle classi più agiate e più colte.

Che anzi, se vi ha caso in cui le leggi penali possono avere una qualche efficacia preventiva, si è precisamente in tema di duello, trattandosi appunto di un reato proprio delle più elevate classi sociali. Ma se la minaccia della pena non vale a intimidire i delinquenti meno pericolosi, come si dice che siano i duellanti, ed a rattenere dal delitto i migliori cittadini; molto meno potrà sperarsi che le pene stabilite per tutti gli altri delitti possano riuscire a spaventare i più temibili e feroci delinquenti. Ed allora, se la impotenza delle sanzioni penali a far scomparire i delitti fosse buona ragione per lasciarli impuniti, l'unica conseguenza logica, che ne deriverebbe, sarebbe semplicemente ..... l'abolizione del Codice penale! .... Il che mi pare che basti a dimostrare la fallacia di simile argomentazione, la quale del resto apparisce manifesta al solo pensare che i Codici e le leggi penali son fatti appunto per *reprimere* i delitti, giacchè nella *repressione* consiste l'ufficio del magistero penale, mentre la *prevenzione* del delitto spetta più che altro al magistero di polizia ed appartiene alla sociologia più che al diritto penale.

Del resto non è poi nemmeno vero che ai giorni nostri il pregiudizio sociale intorno alla necessità del duello sia così imperioso e così profondamente radicato nelle moderne consuetudini da costringere veramente i cittadini a farvi ricorso loro malgrado. Che anzi la grande maggioranza degli uomini ne fa benissimo a meno, senza per questo veder menomato il proprio onore; e tutti oramai sono d'accordo nel riconoscere ridicoli e assurdi gli odierni duelli, così *innocui* sempre (giacchè si escludono prudentemente in antecedenza tutti i colpi pericolosi), che pur si vedono accadere ogni giorno per ogni sciocchezza e di cui si va anzi in cerca, non fosse altro per far parlare di sè e procurarsi la soddisfazione di vedere il proprio nome stampato sui giornali (1).

Se quindi la necessità del duello si poteva riconoscere e giustificare in altri tempi, quando l'uso di esso era al suo apogèo e rappresentava per i suoi tempi un vero progresso, poichè dava modo di vigilare e regolare le singolari battaglie, che altrimenti degeneravano in assassinii; ciò però non può certamente ammettersi più ai giorni nostri, in cui coloro stessi, che vi fanno ricorso, non esitano a dichiarare il duello conseguenza di un pregiudizio sociale (2).

Pretendere poi che si aspetti a punirlo quando ogni pregiudizio sociale sia scomparso intorno ad esso, è assurdo, poichè, quando il pregiudizio sarà cessato e nessuno quindi farà più ricorso al duello, ogni sanzione penale diverrà allora

---

(1) Di tali duelli da burla scrive il CARRARA: «Nulla havvi di tanto ridicolo quanto i piccoli duelli che nella odierna società si combattono per la più lieve cagione. Un senso logico ebbero gli antichi duelli che decidevano delle sorti di un regno. Ebbero un senso logico i duelli del medio evo, perchè la fede religiosa degenerata in superstizione vi faceva ravvisare un oracolo della giustizia divina. Ma, tolto ciò, il duello non ha senso, tranne quando la privata cagione sia vitale e gravissima, e si combatta a morte. Aberrante anche allora dalla morale e dalla religione il duello, non aberra almeno dalla logica. La offesa che tu mi hai recato è si grave che non rende più compatibile la coesistenza di ambedue sulla terra. O morire, o essere ucciso. La vita non mi è più sopportabile finchè è accompagnata dalla tua presenza. Qui v'è una logica: una logica feroce, ma sempre logica. Gli odierni duelli limitati ad una sgraffiatura, oltre ad essere un peccato e un delitto, sono un oltraggio al senso comune.

(2) In che consiste il pregiudizio del duello? domanda J. J. ROUSSEAU (*Lettera al sig. D'Alembert*). Nell'opinione la più stravagante e la più barbara che giammai sia entrata nello spirito umano, cioè: che un uomo non è più briccone, malvagio, calunniatore, ma che egli è civile, umano, garbato, purchè sappia battersi; che la menzogna cangiasi in verità, che il furto doventa legittimo, la perfidia onesta, l'infedeltà lodevole, tosto che si sostiene tutto ciò col ferro alla mano; che un affronto è sempre ben riparato da un colpo di spada, e che non si ha mai torto con un uomo, purchè lo si uccida.

inutile contro di esso, nella stessa guisa che sarebbe stolta e ridicola presso di noi la legge che punisse il cannibalismo o la schiavitù.

È appunto perchè il pregiudizio esiste e perchè si ha riguardo alle condizioni dei tempi nostri, che i moderni Codici puniscono e considerano il duello come delitto, contrapponendo alla spinta del pregiudizio sociale la controspinta della sanzione penale.

§ 11. *Il duello nella giurisprudenza.* — Non vi ha quindi nessuna ragione che valga ad escludere la imputabilità di questo reato, che pur costituisce un così grave disordine sociale. Ma se nulla consiglia la impunità del duello, molto meno tale impunità può giustificarsi quando vigono leggi che lo annoverano fra i delitti e minacciano per esso pene adeguate.

Affinchè però le rigorose sanzioni stabilite dai Codici riescano veramente efficaci, non basta che esse si trovino scritte nelle leggi penali, ma occorre altresì che esse vengano infallibilmente ed inesorabilmente applicate, in modo da rendere impossibile, con la certezza della pena, pur la speranza dell'impunità.

A questo proposito, un fenomeno singolare ferisce l'animo dello studioso in materia di duello. Infatti, mentre tutte le giurisprudenze abbondano di innumerevoli casi pratici in ogni genere di delitti, pochissime decisioni si incontrano in tema di duello; e mentre vediamo tutti i giorni affaticarsi la pubblica giustizia a rintracciare gli ignoti autori di ogni altro delitto, essa rimane invece indifferente dinanzi allo spettacolo quotidiano di duelli notori, di cui si annunziano nei comunicati e nelle cronache dei giornali i nomi degli eroi e dei testimoni, descrivendone i più minuti particolari.

Non si comprende quindi come, pur essendo il duello un delitto di così facile accertamento, rimanga inerte di fronte ad esso l'azione penale, che pure si esercita con inesorabile rigore contro ogni altro reato. Poichè, se la inerzia dell'azione penale poteva giustificarsi per lo passato, quando più forte era il pregiudizio sociale e le leggi penali minacciavano contro il duello pene esorbitanti ed inique, le quali non potevano trovare applicazione a cagione appunto della eccessiva loro severità; se poteva ciò spiegarsi sotto la passata legislazione, quando vigevano in uno stesso Stato due leggi diverse in tema di duello, l'una delle quali stabiliva per esso pene irrisorie, mentre l'altra minacciava contro di esso eccessive penalità, cosicchè il duello si sarebbe dovuto punire o *troppo* o *troppo poco*, a seconda delle varie regioni d'Italia; ciò però non si giustifica e non si spiega più, ora che il Codice nuovo, uniformandosi pienamente per questa parte ai precetti della scienza, ha stabilito per esso pene adeguate, egualmente lontane dalla eccessiva mitezza del Codice sardo e dal soverchio rigore del Codice toscano, ed ha tolto di mezzo ogni incertezza ed ogni altra cagione di impunità.

Eppure, nonostante il facile accertamento, nonostante le giuste disposizioni del nuovo Codice penale, nonostante le notorietà di tutti i duelli, la legge, che pur sarebbe facilmente applicabile, non trova in fatto pratica applicazione.

§ 12. *Impunità di fatto e sue cause.* — La principale cagione, per cui le rigorose sanzioni minacciate contro il duello sono sempre rimaste lettera morta e riuscite inefficaci, consiste, secondo me, nella immunità e nei privilegi che si sono sempre accordati a determinate persone o a determinate classi sociali. La storia ci ammaestra che quando le leggi vennero applicate con inesorabile fermezza contro tutti indistintamente i duellanti, a qualunque classe sociale appartenessero, i duelli diminuirono costantemente di numero. Ma i riguardi personali, la potenza dei combattenti, la nobiltà di classe, i pregiudizi di casta, i favoritismi di ogni sorta impedirono sempre che le leggi venissero applicate, di guisa che, nonostante le severe punizioni minacciate, i duellanti riuscirono quasi sempre ad ottenere una scandalosa impunità.

Fin da quando, sul finire del secolo XIV, si stabilirono rigorose proibizioni per i duelli, invalse l'usanza di chiedere al Re l'autorizzazione di combattere in

campo chiuso, rimanendo per tal guisa il duello permesso ai favoriti e ai privilegiati.

E quando i Re, spinti dalla necessità di porre un freno a questo disordine, che indeboliva i regni e decimava l'aristocrazia (poichè unicamente fra l'aristocrazia succedevano i duelli), cessarono di concedere tali autorizzazioni e stabilirono rigorose disposizioni contro il duello, non seppero, però, che assai di rado curarne l'esecuzione con giustizia imparziale e con costante fermezza. E così, quando i colpevoli, e ciò accadeva sovente, erano i favoriti del Re, i suoi compagni di piacere, o quando venivagli chiesta la grazia da coloro che egli considerava come i migliori e fedeli suoi servitori, il Re non sapeva più essere inflessibile, e la legge non veniva applicata.

L'abuso della grazia giunse a tale, che nel 1579 uscì fuori l'ordinanza di Blois che confermò gli editti precedenti con l'aggiunta che il Re non avrebbe spedito alcuna lettera di grazia e con proibizione ai giudici di aver riguardo a quelle che fossero rilasciate sopra importuni eccitamenti. La quale promessa giurata di non far luogo a qualsiasi grazia fu ripetuta poi sempre negli editti successivi. Se non che, malgrado tutto ciò, i Re, assediati da insistenti domande di grazia, non sapevano resistere alle sollecitazioni e preghiere dei favoriti e seguitarono a concedere numerose lettere d'abolizione e grazie particolari.

E così quando ascese al trono Enrico IV il male, già aggravato dai torbidi della Lega, era giunto al colmo. Ma egli applicando inesorabilmente la legge, e non autorizzando mai in nessun caso il duello, ottenne ottimi resultati, e, secondo la testimonianza dei contemporanei (1), la licenza dei duelli fu assai efficacemente repressa.

La morte di Enrico IV interruppe l'opera così bene avviata, ed i successori di lui, mentre pubblicavano feroci editti contro i duellanti, inaugurarono nuovamente il sistema delle grazie e delle amnistie.

Ed allora il furore dei duelli nuovamente si accrebbe, cosicchè quando salì al trono Luigi XIV si era giunti a tale eccesso, che si assicura essere negli otto anni di reggenza di Anna d'Austria periti in duello oltre quattromila gentiluomini.

Or bene, malgrado ciò, Luigi XIV, se non riuscì ad estirpare interamente il duello, lo combattè con tale energia e con tanto successo, quali fino allora non si erano peranco veduti. Gli storici sono d'accordo nel riconoscere che la fermezza, con la quale il Re *Sole* faceva sempre eseguire i propri editti, contribuì ad una sensibilissima diminuzione dei duelli.

Dopo di lui però il duello, che la perseverante severità di Luigi XIV aveva quasi interamente soffocato, ricomparve. Eppure gli editti di lui erano tuttora in vigore; ma alla loro esecuzione mancò il suo fermo e intelligente potere e rimasero lettera morta.

E così sempre ed in ogni luogo si presenta questo costante fenomeno: che il duello diminuisce non appena la legge viene con fermezza applicata contro chiunque, e torna tosto ad aumentare, quando incominciano a concedersi di nuovo grazie e privilegi particolari.

Or bene, se la inflessibile applicazione della legge produceva così benefici effetti quando il pregiudizio del duello poteva dirsi davvero imperioso, ed era anzi prova di coraggio sfidare lo stesso rigore della pena; perchè una savia legge che, come il Codice italiano, risponde per questa parte al sentimento moderno ed ai precetti della scienza, non dovrebbe riuscire efficace ai giorni nostri, in cui il pregiudizio è, si può dire, scomparso oramai, ed il duello si condanna da tutti come cosa assurda e ridicola? (2).

---

(1) Audiguier, *Le vrai et ancien usage des duels*.

(2) A questo proposito l'on. Eula, regio commissario per la discussione del progetto Vigliani, ed attuale ministro di grazia e giustizia, così si esprimeva in Senato: « L'onorevole Pantaleoni ha pure fatto cenno che l'opinione pubblica non è avversa ai duellanti.

La verità si è che ora, come per il passato, prevale in materia di duello il sistema delle immunità e dei privilegi a favore di determinate persone e classi sociali, le quali, nonostante il divieto della legge, riescono oggi (come riuscivano i nobili ed i privilegiati del Re nei secoli scorsi) ad ottenere una impunità scandalosa ed ingiusta.

§ 13. *Duelli di militari, giornalisti, deputati, uomini politici.* — Nel magistero penale niente vi ha di più dannoso e fatale della incertezza nella applicazione della pena. È minor male non minacciare alcuna pena per un determinato delitto, che non applicare le pene dalla legge minacciate.

Affinchè le leggi penali possano riuscire veramente efficaci, è necessario che ne segua sempre una pronta e sicura applicazione, di guisa che si renda impossibile qualsiasi speranza d'impunità, e le due idee, *delitto* e *pena*, si associno nell'animo umano in maniera da venire considerate l'una come *cagione*, e l'altra come *effetto* necessariamente immancabile.

Ma se dannosa e fatale si è la inesecuzione della legge in genere, riesce poi assolutamente intollerabile in un libero Stato il vedere stabilite immunità e privilegi a favore di determinate persone o classi sociali, poichè ciò scuote e sovverte il principio stesso fondamentale di ogni libero reggimento: *la uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge.*

È doloroso il doverlo dire, ma è pure un fatto innegabile che in materia di duello *la legge non è uguale per tutti.* I privilegi e le impunità di cui godevano *i nobili* per lo addietro, sono ai giorni nostri passati in altre persone ed in altre classi, le quali ricorrono ogni giorno all'uso del duello colla certezza della più sfacciata impunità. E lo scandalo è tanto più grave ed il malo esempio è tanto più pernicioso, in quanto proviene dall'alto, e procede in ragione diretta della dignità, della autorità e posizione sociale dei colpevoli.

“ Lo stato di fatto presente in Italia (scriveva il Carrara nel 1870, e le sue parole sembrano scritte di oggi) ha reso ribelle il senso morale di tutti gli onesti contro l'attuale ordine legislativo che governa i duelli. È un fatto che oggi in Italia quasi non passa giorno in cui non si combatta un duello. È un fatto che contro questi duelli notori, da tutti saputi e da tutti conosciuti (in prevenzione e dopo) i Pubblici Ministeri nella cui libera balìa (se non fossero disgraziatamente mutati dall'ufficio di magistrati in quello di organi del potere esecutivo) (1) il libero Governo dovrebbe lasciar libero l'esercizio dell'azione penale, non adoprano e neppure si attentano ad adoperare il loro diritto di accusa, PERCHÈ TRATTASI DI GENTE ALTO LOCATA. Così nella capitale ed in altre grandi città la legge contro i duelli non esiste: esiste però nelle piccole città e per gli uomini posti in più bassa fortuna, per i quali il conato di un duello è tuttora un delitto, e se ne mena scalpore, e se ne forma un processo, e si mantiene in trono la legge, quantunque altrove e per altri fiaccata, rotta e disprezzata. Questa è una verità positiva di storia contemporanea. Ed a questa condizione d'ineguaglianza siamo condotti oggidì, quantunque si vanti di avere tanto riformato la giustizia penale e quantunque si siano duplicati i galloni al Pubblico Ministero; quantunque siasi po-

---

Ma come si può conciliare questa asserzione con l'unanime sentimento di riprovazione onde si vede da tutti indistintamente accolto il duello e l'universale desiderio che si provveda per la guarigione di questa piaga dolorosa? Se il fatto è da tutti riprovato, come è possibile ammettere che il pubblico guardi con occhio benigno i colpevoli?

Finchè si limiterà a dire che il duellante non è segnato con nota disonorante, come il ladro ed il truffatore, sarò facilmente di questo avviso; ma che colui il quale espone a cimento la vita propria e l'altrui per futili pretesti, o, peggio ancora, in dipendenza di atti di offesa e di provocazione da lui medesimo commessi, abbia a sè favorevole l'opinione dei suoi concittadini, e non sian questi per riconoscere *giusta* e salutare la legge che lo punisce, io lo nego recisamente ». (Tornata del 26 aprile 1875).

(1) V. Carcano, *Il Pubblico Ministero*, Milano, 1869.

sato sul banco del presidente il simbolico bastone col pomo d'oro, e quantunque siasi scritto a grossi caratteri sulla sua testa che *la legge è uguale per tutti* „ (1).

§ 14. *Pregiudizi del militarismo e leggi militari sul duello.* — È opinione comune e si sente ripetere, ad ogni momento, da tutti, che i militari, se accettano una sfida e si battono in duello, sono puniti in forza delle leggi civili (e ciò è vero, ed in ciò non vi ha nulla di strano, poichè il Codice punisce e considera come reato il duello); se poi non accettano la sfida e rifiutano di battersi, vengono del pari puniti in forza delle leggi militari, che vietano ad essi di rifiutare la prova delle armi.

Molti fra gli stessi militari attestano e credono ciò, mentre fra gli estranei alla milizia ciò è generalmente ritenuto da tutti. Ma, lungi dal considerare questo affermato antagonismo fra le leggi militari e quelle civili addirittura come un non senso, tutti se ne accontentano facilmente, sembrando giusto che un militare venga punito quando rifiuta di battersi, poichè egli, che porta le armi, non deve aver paura di servirsene.

Tale essendo l'opinione comune, e questo avendo io stesso sentito dire più volte, mi sono domandato: Perchè ciò? Non è strana, irragionevole e ingiusta questa condizione dell'ufficiale, che, sfidato al duello, viene punito tanto se accetta, quanto se rifiuta la sfida?

E però ho cercato diligentemente nelle leggi e nei regolamenti militari questa affermata punizione per coloro che non accettano la sfida al duello, e ho voluto vedere in che cosa quella punizione consistesse; ma nulla ho trovato, poichè questa supposta disposizione non vi è, e le leggi militari, sebbene difettose in molte parti, non giungono tuttavia all'assurdo volgare che si debba punire colui che rifiuta di commettere un delitto e di abusare indegnamente delle armi sacre alla difesa della patria. Che anzi le leggi militari — senza pregiudicare a quanto è disposto dal Codice penale comune intorno al duello, la cognizione del quale spetta, anche se avvenga fra militari, ai Tribunali ordinari — hanno, per conto loro, severe sanzioni per reprimere questo reato, che (si capisce facilmente) è di così grave danno per la disciplina militare.

E per verò dire, il regolamento di disciplina (2) e la giurisprudenza del Tribunale supremo di guerra (3) stabiliscono concordemente la massima che l'infe-

---

(1) Carrara, *Programma* (parte speciale), vol. V, § 2918.

(2) Ecco le disposizioni del regolamento di disciplina intorno al duello:

« § 27. L'inferiore che provoca a duello il suo superiore, o ne accetta la sfida, commette un atto di insubordinazione.

« § 28. Il superiore che provoca a duello l'inferiore, o ne accetta la sfida, commette una grave mancanza contro la disciplina.

« § 29. Il militare che, sfidato per ragioni di servizio da chiunque abbia cessato per qualsiasi causa di appartenere all'esercito, non respingesse la provocazione, si renderebbe colpevole di grave mancanza in servizio.

« § 30. Lo stesso è a dirsi del militare sfidato da altro militare promosso a grado uguale al suo, quando la sfida sia fatta per ragioni di servizio anteriori alla promozione.

« § 31. Le disposizioni dei quattro paragrafi antecedenti si intendono non pregiudicare punto quanto è disposto dal Codice penale comune contro il duello. »

(3) Il Tribunale Supremo distinse in ogni duello la *sfida* dal *duello*, cioè dal *combattimento*, e stabilì la massima che il *duello* è reato *comune*, e però l'omicidio, le ferite, il fatto stesso di avere imbrandite le armi sono punibili dai Tribunali ordinari, non formando il duello oggetto speciale dei Codici militari; ma la *sfida* presa isolatamente costituisce un reato per sè stante (insubordinazione) indipendentemente da tutti gli atti posteriori che nel duello fanno seguito alla sfida, di guisa che riesce giuridicamente inutile dinanzi ai tribunali militari investigare se alla sfida siano, oppure no, susseguiti altri atti delittuosi.

riore, il quale provoca a duello il suo superiore o ne accetta la sfida, commette, per il solo fatto di avere provocato il duello o accettato la sfida, il reato di insubordinazione, e va quindi incontro per ciò solo (anche se il duello non abbia più luogo) alle severissime pene con cui la insubordinazione viene punita dal Codice militare.

Se poi è il superiore che provoca a duello l'inferiore, o ne accetta la sfida, esso commette una grave mancanza contro la disciplina militare e viene quindi punito con gravi punizioni disciplinari; e di più, poichè, provocando il duello, invita l'inferiore a battersi e lo eccita così a commettere un reato d'insubordinazione consistente per parte dell'inferiore nell'accettare la sfida, il Tribunale Supremo di guerra ritiene il superiore provocatore come complice del reato di insubordinazione commesso dall'inferiore, ed il superiore è quindi, per tale complicità, severamente punito

Quando adunque avvenga un duello fra militari di grado disuguale (1), oltre ad applicarsi le pene stabilite dal Codice penale comune, le leggi militari puniscono, per il solo fatto della *sfida*, l'inferiore come reo di insubordinazione, e il superiore come colpevole di grave mancanza disciplinare, e, se fu egli il provocatore, altresì come complice del reato d'insubordinazione.

Come si vede, severissime sono le leggi militari contro il duello, le quali, oltre a rimettersi alle disposizioni del Codice penale comune per ciò che al duello si riferisce, puniscono per conto loro col massimo rigore la *sfida*, che dal Codice comune finora vigente nella maggior parte d'Italia non veniva punita (2).

Or bene, malgrado tutto questo, è, come ho detto, opinione comune che le leggi militari puniscano invece colui, che rifiuta di battersi. E la ragione di tale credenza sta primieramente nel fatto che mai, o quasi mai, quelle severissime pene - a cagione forse della loro stessa soverchia severità - si applicano ai militari, che si battono in duello, e, in secondo luogo e più specialmente, nell'altro fatto che pur troppo quei rari ufficiali, che, ossequenti alle leggi, rifiutarono di battersi, furono veramente puniti in via disciplinare dai loro superiori, quasi per aver commesso, rifiutando, una specie di viltà ed avere in certo modo mostrato di aver paura e disonorato la divisa militare.

Ciò mi è stato assicurato, e ciò evidentemente è un abuso dei superiori ed una violazione delle leggi stesse militari. Eppure, quei colonnelli che ciò fecero, crederono assai probabilmente di aver fatto il loro dovere, e di aver così tutelato la dignità dell'esercito!...

Il che dipende evidentemente o da ignoranza delle leggi militari, o dal pregiudizio che sia disonorevole per un soldato, rifiutare la prova delle armi. Il pregiudizio è grave e va tolto, poichè in esso consiste la più forte ragione per cui, malgrado le pene minacciate dai Codici, non si è ancora riusciti a far scomparire questo avanzo dell'antica barbarie, con cui si sostituisce il giudizio privato e la privata violenza al giudizio e all'azione dei pubblici magistrati.

A questo proposito, già in altro scritto ed in altra occasione dimostrai ampia-

---

(1) Se il duello ha luogo fra ufficiali di pari grado, si applicano solo le pene stabilite dal Codice penale comune, non essendovi allora insubordinazione. Possono tuttavia i duellanti essere puniti disciplinarmente dai propri superiori.

(2) Stando così le cose, davvero non si comprende come nella relazione al Senato sul Codice penale possa essere scritto che « per i militari il duello è un dovere del proprio stato. Ond'è che, per una strana contraddizione, col punire il duello nel militare si *punisce* in lui *l'obbedienza alle proprie leggi e ai propri regolamenti* » (*!!...*).

E dire che in seguito a tali fantastiche considerazioni la Commissione senatoria propose che « nei duelli a cui partecipano i militari si debba per questi diminuire la pena », ritenendo appunto che, come scrive il relatore on. Canonico, i militari, si battano o non si battano, con deplorevole assurdo sono puniti ugualmente! Il che non è affatto vero, e dimostra ancora una volta che non bisogna mai giurare *in verba magistri;* poichè qualche volta anche dai più autorevoli uomini si parla... a orecchio.

mente che nessun privilegio e nessuna diminuzione di pena può in materia di duello accordarsi ai militari in genere ed in specie agli ufficiali, a cui si vorrebbe da alcuni il duello permesso (1).

Per non ripetere qui le cose già dette altrove, basti accennare che i regolamenti militari non solo non impongono agli ufficiali il duello, ma lo vietano anzi con ogni rigore, e che non soltanto non vi ha alcun ragionevole motivo per lasciare impunito il duello nell'esercito, ma vi sono invece molte e giuste ragioni per ivi più severamente reprimerlo. Fra le quali un validissimo motivo di gravemente punire il duello nei militari si è la necessità della *subordinazione*, cioè, della completa ed assoluta sottomissione di ciascun grado ai gradi superiori, la quale costituisce una condizione essenziale e la base fondamentale della disciplina. Nè si dica che, se ciò deve valere per proibire il duello fra i semplici soldati e i superiori loro, non vale però ad impedirlo fra gli ufficiali, imperocchè anche fra gli ufficiali vi sono gradi diversi, dal sottotenente al generale, ed io non vedo assolutamente nessuna diversità fra il caso in cui il sargente sfidi il proprio collega o si batta col proprio furiere, e il caso, in cui il tenente sfidi il proprio collega o il proprio capitano e si batta con essi.

Il mantenimento del duello nell'esercito, male si accorderebbe con gli articoli 122 e segg. del Codice penale militare, i quali pongono fra le insubordinazioni *ogni insulto*, *ogni via di fatto*, *ogni semplice tentativo* di offendere con armi, commessi dall'inferiore a danno del superiore in grado o in comando per ragioni così attinenti che estranee al servizio.

È quindi assolutamente esiziale nell'esercito che un tenente rivolga le armi contro il suo capitano, o il capitano contro il proprio colonnello, a cui è legato con i vincoli della subordinazione e della disciplina militare. Della quale è condizione essenziale, come dicono il Borsani e il Casorati, che il militare sia sempre sottomesso al superiore e non osi mai resistergli nè con parole, nè con atto, nè presuma col suo contegno mettersi al pari di lui.

Ora è facile vedere — osservano giustamente quei due illustri scrittori — a che si risolverebbe questo rigore di disciplina, se nella milizia fosse lecito ai subordinati derimere colla spada i loro conflitti.

Ed è appunto per questo pericolo maggiore che il duello produce nell'esercito, è appunto per questo, che così gravi pene furono stabilite ed applicate al duello dal regolamento di disciplina e dalla giurisprudenza del tribunale supremo.

Il duello è adunque assolutamente pernicioso nell'esercito ed incompatibile colle militari istituzioni (2). Tanto è ciò vero che, mentre vi hanno alcuni Stati

---

(1) V. il mio articolo: *Il delitto di duello e il futuro Codice penale militare* (*Rivista penale*, maggio 1890. Vol. XXXI, fasc. V).

V. anche il mio libro: *I tribunali militari e la scienza del diritto penale;* Siena, tip. Lazzeri, 1890.

(2) Affinchè queste non sembrino gratuite affermazioni, e per dimostrare che tale è veramente lo spirito e l'indole delle militari istituzioni, giova citare alcuni paragrafi del regolamento di disciplina:

« § 4. La necessità dell'uso della forza richiede l'unificazione di tutte le volontà individuali che compongono l'esercito sotto la volontà suprema di chi comanda: unità di azione e di sforzi, unità di direzione e di comando. Da ciò emerge prima di tutto la necessità della immediata ed assoluta obbedienza agli ordini superiori, base d'ogni ordinamento militare; e della subordinazione, catena di dipendenze gradate per cui il comando supremo discende fino alla più piccola unità elementare. Questa è veramente l'anima della disciplina militare; e per averla salda e sicura al bisogno, fa d'uopo mantenerla in ogni tempo collo stesso rigore.

« § 34. L'avere comune un altissimo scopo, quale è quello per cui fu istituito l'esercito, la necessità di accordare insieme tutti gli sforzi individuali per conseguirlo, la comunanza delle fatiche, dei pericoli, degli infortuni, dei successi, la reciprocità degli aiuti dati ed avuti, stabiliscono tra tutti i membri di un corpo strettissimi vincoli di solidarietà, e ingenerano un sentimento d'accordo e d'unione, che dicesi spirito di corpo. Per questo

presso i quali non si considera il duello come delitto, non vi ha però nessuno *esercito* dove il duello sia permesso o venga tollerato. Così, per esempio, in Inghilterra, il solo Codice militare contiene norme e sanzioni particolari circa le sfide fra militari, giungendo nel suo rigore fino al punto di privare della pensione la vedova di un ufficiale morto in duello.

E per vero dire, se nella società civile non può ammettersi che alcuno si faccia giustizia da sè, molto meno ciò può tollerarsi nella società militare, nella quale è necessario che nulla si lasci all'arbitrio dei singoli, ma che tutto sia regolato dalle leggi e dal comando dei superiori.

Nell'esercito l'individuo scompare; ognuno opera mosso non dall'arbitrio, o per sfogo ed impulso dell'animo proprio, ma per impulso di un dovere che è chiamato a compiere, per comando di legge, per ordine dei superiori, onde conseguire il fine a cui le militari istituzioni sono ordinate e dirette.

I risentimenti personali, le private passioni, le suscettibilità individuali, tutto, là dentro, deve tacere.

" Non vi ha condizione di persone, scrive il Nicolini, in cui sia maggiore e più essenziale l'*intero sacrificio degli interessi e delle relazioni personali*, quanto la militare: la propria vita, nonchè altro, non è più del soldato. Star negli ordini e *ubbidire*, questa è la misura dei suoi doveri, questa è la sua gloria. "

Guai, se ai singoli membri si concede di sfogare in qualsiasi modo i propri risentimenti e le private passioni! guai, se (come avviene nel duello) un militare si costituisce giudice del proprio diritto e si arroga l'autorità di rendere giustizia a sè stesso! L'esercito si sfascerebbe senz'altro.

Nè si dica che, se il duello non può ammettersi fra ufficiali di grado diverso, debba almeno tollerarsi fra quelli di grado uguale. Oltre ad essere ciò ingiusto ed impossibile, l'indole delle istituzioni militari non comporta il duello neppure fra uguali, poichè, se fra i membri dell'esercito, come saggiamente prescrive il Regolamento di disciplina, " non deve esservi gara che nel procurare l'onore del corpo e dell'esercito tutto, " ciò molto più deve accadere fra uguali.

E parlando appunto dei *doveri tra eguali* quel regolamento così si esprime: " Il pensiero che tutti si è al servizio di un solo Re, di un solo paese, che non si ha che una sola bandiera, che si mira tutti ad un unico fine, che questo fine tanto meglio sarà raggiunto quanto più salda sarà l'unione degli animi, dei voleri, e delle opere, deve collegare in un sentimento di fraternità guerriera tutti i membri

---

sentimento che è più forte in chi più è generoso, il *militare si spoglia dell'amor proprio e dell'interesse individuale* per estenderlo a tutto il corpo di cui fa parte..... È per tal modo che viene compiuta e saldamente cementata l'unione, anzi *la fusione degli animi e dei voleri* di tutti i membri di un corpo in un solo animo e in un solo volere: e allora si è raggiunto il massimo grado di forza.

« § 42. Il superiore ha speciale cura di spegnere prontamente ogni germe di discordia che sia per nascere fra i suoi subordinati, col punirne severamente gli autori.

« § 47. L'altezza e l'importanza del fine che si propone il militare, di consacrare cioè tutte le proprie forze di corpo, d'intelletto e di cuore alla difesa del Re, della patria, delle leggi, mentre debbono infondergli un nobile concetto di sè, debbono pure inspirargli una elevatezza di pensieri e di sentimenti proporzionata all'officio che è chiamato a compiere.

« § 48. Propostosi per norma costante delle sue azioni in tutto e a qualunque costo l'alta idea del dovere, il militare deve rendersi abituale lo spirito d'abnegazione e di sacrificio.

« § 49. Si rassegna volenterosamente a vedersi privato di certi diritti e di certe libertà per meglio guarantirne l'esercizio a tutti gli altri cittadini.

« § 50. Armato unicamente a difesa del Sovrano e dei cittadini, egli andrebbe direttamente contro allo scopo e all'ufficio suo, se quelle armi, che gli furono date a tutela delle patrie leggi, le adoperasse invece ad esercitare soprusi, e prepotenze contro persone inermi. » Queste e simili cose si ripetono nei paragrafi 50, 52, 53, 109, 227 ecc. Tali essendo i doveri fondamentali di ogni militare, come si può ammettere fra essi il duello e la guerra privata?

dell'esercito, e più, tutti gli uguali fra loro. „ Sagge e sante parole queste, che tutti i militari dovrebbero portare scolpite nella memoria e nel cuore; e di cui dovrebbero ricordarsi sempre, quando stanno per impugnare le armi e trucidarsi tra loro in duello!...

E neppure si dica, per giustificare il duello nell'esercito, che sarebbe sconveniente e disonorevole per un soldato o per un ufficiale rifiutare la prova delle armi, mentre non può essere mai disonorevole e sconveniente rispettare la legge e rifiutare di commettere un delitto. Il rifiutare di battersi o non è viltà per nessuno, o lo è ugualmente per tutti quanti i cittadini; poichè, ai giorni nostri, tutti indistintamente i cittadini sono soldati e devono tutti egualmente nell'ora del pericolo affrontare la morte sui campi di battaglia. Ma vi può essere alcuno che voglia sostenere sul serio che gli odierni duelli siano davvero prova od indizio di valore? (1).

A questo proposito, il generale Perrone di San Martino, che fu davvero valoroso e che nel 1849 morì sul campo di battaglia a Novara, scriveva in un suo pregevole opuscolo contro il duello, che menò gran rumore: “ Il coraggio del duello, che si può senza timore qualificare disprezzabile, fu quello dei favoriti di Enrico III, come è ancora ai giorni nostri quello di tutti i libertini e di tutte le persone rotte al vizio. Sì, questo coraggio è disprezzabile, perchè si associa il più delle volte coi vizi i più ributtanti, colla vigliaccheria morale ed anche colla vigliaccheria militare, perchè l'esperienza prova che i più gran duellisti sono i più cattivi soldati dell'esercito. „

Del resto, se qualche cosa di veramente disdicevole e di sconveniente vi ha nel duello fra militari, si è questo: che cittadini, ai quali la patria affida le armi per la propria sicurezza e difesa e per la tutela delle leggi, impieghino quelle armi stesse, sacre alla patria, per violare le leggi, per combattersi fra loro e per uccidersi e ferirsi l'un l'altro, o le rivolgano contro gli inermi cittadini.

Se adunque il duello è per sua natura un disordine sociale ed un grave reato, lo è indistintamente per tutti i cittadini e quindi anche per i militari, che hanno anche essi tutti gli obblighi ed i doveri di ogni altro cittadino, e devono perciò andare soggetti alla legge comune (2).

§ 15. *Giornalismo e legge sulla stampa.* — Frequente occasione di duelli si è la stampa periodica, ed i giornalisti costituiscono, insieme ai militari ed agli uomini politici, una delle categorie di persone fra cui i duelli più spesso si verificano. A questo proposito dichiaro innanzi tutto che, in materia di diritto penale, io sono avversario convinto delle *leggi speciali*, che si risolvono sempre o in privilegi o in ingiustizie, ed avrei perciò voluto che il nuovo codice penale contemplasse i reati di stampa, i quali per loro natura non si differenziano per nulla dagli altri reati e devono perciò far parte della legge comune.

“ On n'abusera de la liberté de la presse (scrive il Bentham), que si vous faites des lois pour remédier aux abus de la liberté de la presse. „

---

(1) Napoleone I soleva dire di non aver mai contato su un duellista per un atto di valore. Così pure il generale Turenna, sfidato, rifiutava dicendo: Domani vi può essere battaglia ed il nostro sangue deve esser tutto per la patria; è sul campo che vedremo chi saprà difenderla contro il nemico.

(2) Su ciò il regolamento di disciplina (che cito spesso per dimostrare quanto i pregiudizi del militarismo siano contrari alla indole, agli scopi, ed ai veri interessi delle istituzioni militari) così si esprime: § 8. « Anche i doveri comuni a tutti gli altri cittadini, cioè il rispetto alle persone, alle leggi, alle istituzioni patrie, ecc., anche i doveri morali acquistano nel militare un particolare vigore, stante che esso ha per suo speciale incarico di fare eseguire e far rispettare queste leggi pur colla forza: molto più dunque deve precedere coll'esempio. » E altrove: § 53. « Gli obblighi che sono comuni a tutti gli altri cittadini, per il militare acquistano un vigore particolare: ed esso deve essere di modello a tutti nel rispetto alle leggi, nell'osservanza dei doveri civili. »

E tanto maggiormente avremmo applaudito al legislatore se avesse nel codice penale disciplinato questa materia, in quanto che è tempo di riconoscere che le nostre leggi non sono oramai più in armonia colle condizioni odierne.

E mentre in tutte le altre parti del diritto penale abbiamo un codice che, se non può certamente dirsi opera perfetta, è però frutto di lunghissimi studi, per ciò che si riferisce invece ai reati di stampa vige ancora in Italia l'editto del 26 marzo 1848.

La libertà di stampa, scrive a questo proposito il Carrara (1), è ordinata per guisa fra noi, che rimane spesso senza tutela in faccia al giornalismo l'onore dei cittadini. Data licenza ad ogni codardo maligno di appiattarsi dietro il comodo fantoccio di un gerente responsabile, sa ognuno, e la esperienza giornaliera lo mostra, che l'onore dell'individuo non ha difesa dalla repressiva giustizia.

Io dico francamente che vorrei libertà di stampa anche maggiore di quella che abbiamo; ma professo di non comprendere come si possa aspirare ad una libertà qualunque degli atti propri, senza accettare il naturale correspettivo di ogni libertà, vale a dire la *responsabilità* degli atti propri.

Non è questo il luogo di addentrarci su tale questione, che ci condurrebbe troppo oltre. Osserviamo soltanto a questo proposito che, dal momento che la grande ragione per cui si punisce il duello si è appunto il principio sociale che l'autorità difende i nostri diritti e per ciò noi non dobbiamo ad essa sostituire la privata violenza, è manifesto che questo principio fondamentale di ogni ragione fattasi privata cessa là dove la difesa pubblica si mostra impotente alla tutela del diritto dei singoli.

E quando, come spesso avviene nelle lotte quotidiane della tumultuosa vita politica, che è propria degli Stati moderni basati sul libero suffragio, alcuno si senta oltraggiato ed offeso nel proprio onore; che soddisfazione può egli sperare, che motivo avrà egli di ricorrere alla pubblica autorità per salvaguardare il proprio nome, se tutto ciò che si può ottenere si è la condanna di un gerente, che specula sulla carcere a tanto per giorno? E che efficacia può avere in tal caso la *pena*, quando essa cade sopra una terza persona estranea al commesso reato, mentre il vero colpevole sfugge alla punizione?

E nemmeno nel più dei casi si può sperare di ottenere rettifiche o soddisfazioni di altra specie, poichè chi si attenta a ciò fare corre il rischio di doverne sopportare il danno e le beffe e di sentirsi rispondere con nuove provocazioni ed ingiurie. Poichè, quantunque nella legge sia scritto il diritto di risposta, tuttavia esso non è attualmente tutelato in modo serio ed efficace (2).

Ed allora, in tale condizione di cose, si ricorre al duello, essendo esso l'unico mezzo di ottenere una qualunque soddisfazione dell'onta patita.

Ognuno vede però che, se questo stato di fatto reclama certamente la necessità di un provvedimento a scanso non solo di sconci siffatti, ma pure (come giustamente osserva il Brusa) (3) del pervertimento stesso della pubblica opinione intorno all'idea della responsabilità penale, onde non s'abbia a credere dal popolo che basti trovare un terzo pronto a soffrire la carcere per un altro, perchè qualunque delinquente possa farsi surrogare nel patimento del gastigo; ciò non giova però a giustificare in nessun modo il privilegio della impunità per i giornalisti.

---

(1) Carrara, *Programma* (parte speciale), vol. V.

(2) A questo proposito, narra il Castori (*I reati di stampa*, Torino, 1889):

« Il giornale *Fanfulla* aveva nel 1876, non ricordiamo a proposito di che, criticato il professore Sbarbaro; questi si rivolse alla Direzione del giornale, con un articolo di reclami e di rettifiche, che imponeva venisse a termini di legge pubblicato.

« Ed effettivamente fu pubblicato, ma in quale modo? Un giorno, si regalavano ai lettori due righe, il giorno seguente due parole soltanto; un giorno, i caratteri impiegati nella stampa erano colossali; un altro giorno, microscopici; se non sbagliamo, la pubblicazione dell'articolo del professore Sbarbaro durò varie settimane. »

(3) *Del duello nel progetto del Cod. Pen.* ecc. (*Archivio giuridico*, vol. VI).

Il difetto della legge sulla stampa può e deve togliersi, ma l'anomalia della responsabilità del gerente (che tutto al più autorizzerebbe soltanto a concludere per la immunità dei soli duellanti, i quali furono offesi dai giornali che offrono a responsabile un gerente) non ha certo nè può avere per effetto proprio di rendere vane ed inefficaci le sanzioni dalla legge stabilite contro il duello.

§ 16. *Parlamentarismo e privilegio parlamentare.* — Un'altra categoria di persone, fra cui assai frequentemente sogliono accadere i duelli, si ha nei membri del Parlamento.

La libertà di parola nei Parlamenti è tale imprescindibile necessità, che nessuno potrà mai pensare non diremo a toglierla, ma neppure a restringerla nella più piccola parte. Che anzi, se qualche osservazione vi è da fare su questo proposito, si è che a poco a poco si sono introdotti nei Parlamenti usi e costumi tali, che fanno sovente degenerare le discussioni parlamentari in vane accademie.

Si è inventato il così detto *linguaggio parlamentare*, che è un gergo particolare secondo cui, per esempio, per significare che una data notizia *non è vera* bisogna dire che *non è esatta*, e guai poi a chi osasse affermare che *è falsa!*.... E così si sono introdotti tali convenzionalismi e tante restrizioni di ogni specie (si è fatto ricorso persino alle restrizioni.... *mentali*), che se Cicerone redivivo si attentasse a pronunziare nei liberi Parlamenti moderni una di quelle sue *Catilinarie*, che il Senato Romano ascoltava in silenzio, il campanello presidenziale gli strozzerebbe in gola la parola fin dalla prima frase e gli urli degli *onorevoli*, scandalizzati da una eloquenza così *nuova* e *diversa*, non lo lascerebbero andare oltre il primo periodo (1).

I membri del Parlamento debbono adunque godere della più ampia libertà di parola, senza timore di correre pericolo di un'accusa qualunque per ciò che abbiano detto.

Ma la libertà di parola, ch'è pure così indispensabile nelle assemblee legislative, non importa certo la impunità per i delitti che si commettono al di fuori di esse.

Bene è vero che l'art. 45 dello Statuto stabilisce che nessun deputato, fuori del caso di flagrante reato, nel tempo della sessione, può essere tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera, e che non sempre la Camera accorda l'autorizzazione a procedere; ma è un fatto che il più delle volte l'autorizzazione non viene neppure richiesta, appunto perchè si tratta, come dice il CARRARA, di *persone alto locate.*

Nè vale l'obbiettare che, quand'anche l'azione penale venisse promossa, la Camera negherebbe la richiesta autorizzazione, poichè in primo luogo la Camera è sovrana su ciò, e quando rifiuta lo svincolo della garanzia statutaria deve presumersi che abbia le sue buone ragioni per farlo; secondariamente, nessuno può sapere in precedenza se quello che viene oggi negato, non possa domani venire concesso, e a ogni modo poi ciò non può esonerare coloro cui spetta di fare il loro dovere, senza preoccupazione alcuna. Se adunque in qualche caso, sotto pretesto della immunità parlamentare, si stabiliscono ingiusti privilegi, se ne lasci l'intiera responsabilità alla Camera, ma si dimostri alle masse che da parte del potere giudiziario si procura e si vuole che la legge sia rispettata.

§ 17. *Pubblico Ministero - azione penale - influenze politiche.* — Nessun motivo vi ha quindi che valga a giustificare questo stato di fatto in materia di duello,

---

(1) Naturalmente tutte queste pastoie alla libera manifestazione del pensiero producono in definitiva l'effetto opposto e dànno luogo ogni giorno a violente reazioni e a incidenti rumorosi e scandalosi (nel linguaggio parlamentare si dicono semplicemente *vivaci*), che qualche volta degenerano in *pugilati*, più spesso si risolvono in altrettanti duelli, e sempre poi nuocciono al prestigio delle parlamentari istituzioni.

per il quale l'andazzo dei tempi trascorsi continua ad essere seguito anche ai giorni nostri Come in Francia gli editti non trovavano esecuzione o ne avevano ben poca, anche ai nostri giorni succede lo stesso; essendovi oggi, come allora, dei privilegiati, i quali possono ricorrere impunemente al duello, al pari dei *nobili* d'altri tempi.

Quanto al passato, la inesecuzione della legge poteva essere giustificata dalla ferocia delle pene, dalla insufficienza delle penalità per le ingiurie, dalla forza del pregiudizio sociale, dalla diversità di trattamento stabilita per i duellanti dai vari Codici vigenti in Italia e da tutte le altre difficoltà e le incertezze a cui abbiamo accennato più sopra, le quali rendevano assai difficile l'applicazione pratica delle leggi stesse; ma ora tali difficoltà più non esistono, la legge è unica per tutti e facilmente applicabile, il pregiudizio non è più così imperioso, le pene sono adeguate, e nessuna giustificazione è più possibile al riguardo.

Ed è altamente deplorevole che un Codice, resultato degli studi di lunghi anni, il quale da molti è ritenuto buono, da moltissimi ottimo, sia fino dai suoi primi anni di vita colpito di biasimo e di censura indiretta da coloro appunto, il cui dovere si è di farlo sempre con ogni diligenza eseguire.

Vi hanno ben altri e più gravi pregiudizi sociali dinanzi a cui non si arresta la giustizia; e nelle condizioni attuali della Società, vi sono ben altre e più terribili necessità, che spingono sovente gli uomini fatalmente a commettere molti delitti, che pure si puniscono con inesorabile rigore, quantunque in realtà debbano attribuirsi, più che alla malvagità degli animi, alle ineluttabili necessità e alle ingiustizie delle presenti condizioni sociali.

Non è dunque il torrente della pubblica opinione che rende inapplicabile la legge, poichè mille altre condanne ogni giorno si applicano che colla pubblica opinione fanno strano contrasto; ma è soltanto quando si tratta di persone altolocate, che non viene applicata la legge sul duello, poichè ai giorni nostri sta scritto ancora sul frontespizio di essa: questa è una legge che punisce soltanto quei cittadini che non hanno nè croci, nè nobiltà di natali, nè dignità, nè altro titolo di immunità.

Bene è vero che sovente il Pubblico Ministero non è libero nell'esercizio della azione penale, dipendendo esso direttamente dal potere esecutivo ed essendo organo del potere politico (1); ma se è un antico voto della scienza che il Pubblico Ministero venga sottratto alla diretta dipendenza dell'autorità politica e che alla magistratura venga realmente assicurata una vera e seria indipendenza, non giova certo al prestigio della legge il lasciare frattanto deliberatamente impuniti coloro che la infrangono, solo perchè influenze politiche rendono utile di ciò fare.

E se si è dato perfino il caso di qualche Ministro che è intervenuto direttamente per arrestare l'azione penale già messa in corso, se si è giunti perfino ad emanare un apposito decreto reale per troncare il procedimento iniziato per duello contro un alto personaggio (2), che cosa non accadrà, in simili casi, e quali influenze non si metteranno adunque in moto per impedire che l'azione penale venga promossa?

---

(1) Il Carrara dichiara *indefinibile* questo infeudamento del Pubblico Ministero al potere esecutivo e soggiunge: « La giustizia serva delle convenienze politiche è la mostruosità connaturale delle tirannidi, ma il solo sospetto di ciò in un Governo libero mi sembra una visione febbrile: e pure non lo è. » Sul che è da vedersi ancora e da meditarsi il non mai abbastanza encomiato lavoro di Giov. Carcano, intitolato: *Il Pubblico Ministero*, Milano, 1868-69.

(2) « Non racconto fole; cito fatti storici. Nell'anno 1867 un alto personaggio si batte in duello con un professore. I giornali citano nome e cognome dei duellanti, e dei padrini, il luogo ove avvenne il duello, le conseguenze toccate. C'è un Procuratore del Re, il quale, conscio che nel Codice penale austriaco (il duello si era combattuto in un paese della Venezia) v'era un capitolo XIX contenente disposizioni repressive contro il duello, ordina il procedimento: l'alto personaggio viene citato dal giudice istruttore, non men-

§ 18. *Conclusione.* — Per sanare questa piaga e sradicare dalla moderna società questa mala pianta del duello (1), conviene adunque curare l'applicazione della legge senza eccezioni e senza privilegi. Da questo dilemma pertanto non si esce: il duello è delitto o non lo è; e quindi o si punisca per tutti, o si cancelli dal Codice penale.

Non si punisca per nessuno il duello e forse si verrà col tempo al *non uso* di questo assurdo ed iniquo avanzo della barbarie medioevale. Ma, se si eleva a reato, lo sia per tutti egualmente, poichè se esso si concede a certe persone e a certe classsi privilegiate, tutte le altre classi e le altre persone, a qualunque costo, volente o nolente la legge, ne useranno del pari, non fosse altro per non parere da meno, e per dimostrare che l'onore loro è delicato del pari e che le leggi della *cavalleria*, questa parola che tutti pronunziano riverenti senza conoscerne il significato, le conoscono e le rispettano anche esse. Così il pregiudizio radicherà sempre più, ed il duello, malgrado gli sforzi dei legislatori e le severe sanzioni dei Codici, durerà eterno.

Alla inflessibile applicazione della legge gioverà però efficacemente unire tutti quei provvedimenti, che possono valere a far scomparire fra le varie classi sociali quell'avanzo, che ancora rimane, del pregiudizio su cui si basa il duello, e a togliere di mezzo le cagioni che più frequentemente danno luogo a queste inutili guerre private.

---

dica scuse, confessa il fatto ed è pronto ad assumerne ogni responsabilità. Ma il giudizio non può aver luogo. E perchè? Un bel giorno, leggesi nella *Gazzetta Ufficiale* il seguente decreto reale:

« *Articolo unico.* Nelle provincie della Venezia ed in quella di Mantova è abolita l'azione penale, e perciò sono condonate le pene inflitte e soppresse le procedure pendenti pei fatti indicati nel capitolo XIX del Codice penale austriaco 27 maggio 1852, commessi prima della pubblicazione del presente decreto ».

Cotesto decreto, che porta la data 9 maggio 1867, n. 3680, può leggersi nel volume delle leggi a pag. 581 dell'anno 1867.

Il Ministro proponente nel sottoporre questo decreto alla firma reale avrà fatto bene, avrà fatto male; non lo so; considerazioni politiche, considerazioni speciali lo avranno suggerito; sia pure; forse qualunque altro Ministro avrebbe agito nello stesso modo; non andiamo a ricercarlo; ma la cosa è avvenuta e certamente non fu da tutti lodata. Intanto si è dovuto assistere allo spettacolo che quando si era sulla via di colpire a segno, di applicare veramente e senza pericolo di errori la legge sul duello, codesta legge fu paralizzata.

Se il reato di duello fosse stato compreso in una delle solite amnistie, enumeranti vari misfatti, meno male; qualcuno avrebbe potuto aprire l'animo ad uno sfogo contro l'andazzo di far intervenire ad ogni piè sospinto la clemenza reale; ma quando si fa appello al cuore sovrano per un reato unico, senza che sieno concorse quelle speciali circostanze, al verificarsi delle quali di consueto entra in mezzo l'augusta parola del Re; via, non può essere generale l'aggradimento; anzi al contrario, non può evitarsi lo scoppio della pubblica opinione protestante contro un provvedimento, opposto alla norma fondamentale dello Statuto, che « tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo e grado, sono uguali dinanzi alla legge ». (Crivellari. *Il duello nella dottrina*, ecc., cap. II, § 22).

(1) Il duello, quale mezzo di riparazione delle ingiurie, era ignoto agli antichi greci e ai latini.

Agamennone rapisce Briseide prigioniera di Achille, ma Achille, così fieramente insultato, non provoca Agamennone, ma si ritira nella sua tenda e per tutta vendetta si limita a privare del valoroso suo braccio l'esercito greco.

Ajace non monta in collera contro i suoi giudici che gli diedero torto nelle sue querele con Ulisse, ma rivolge il suo furore contro i propri armenti e contro sè stesso.

Temistocle ed Euribiade si ricambiavano invettive e percosse, ma non si sfidavano.

Milone e Clodio s'insidiavano a vicenda la vita; Cicerone e Antonio si facevano guerra mortale, ma non eravi neppure sospetto di un duello per personale cagione, nè per contumelie per quanto atrocissime, nè per talami violati, nè per figlie contaminate.

Tito Livio nota come uso singolare di una tribù delle Spagne la costumanza di battersi per privata soddisfazione.

Ne suggeriamo alcuni.

All'intento di rendere sempre più rari e difficili i duelli fra i militari, gioverebbe moltissimo richiamare tutti i membri dell'esercito al rispetto della legge e proibire loro rigorosamente di battersi per privata cagione. Ciò, oltre a giovare alle istituzioni militari e alla militare disciplina, gioverebbe altresì alla società civile; poichè, quando i cittadini vedessero il duello in disuso fra gli stessi soldati, quando vedessero che coloro stessi, che portano le armi, non reputano più vigliaccheria, ma un dovere il rifiuto di battersi e sdegnano di ricorrere a questo ridicolo combattimento privato e vedessero condannato e disprezzato il duello dai militari, che pur sono così gelosi custodi del loro onore; allora, il pregiudizio scomparirebbe presto o tardi anche fra i cittadini, i quali cesserebbero certamente anche essi dal ricorrervi e finirebbero per aborrirlo essi pure.

Nè è difficile impresa lo impedire il duello fra i militari; poichè, ove i regolamenti disponessero severamente a loro riguardo, essi certamente costretti dai ferrei vincoli della disciplina, li osserverebbero. Invece dunque di chiedere per gli ufficiali l'impunità o una diminuzione di pena, si dovrebbero nell'esercito punire con severissime punizioni disciplinari coloro che provocano le sfide e lodare quelli che rifiutano di battersi in duello (1).

Nè con questo io vorrei costringere gli ufficiali e i soldati a sopportare le ingiurie con monacale rassegnazione o, seguendo la massima del vangelo, a presentare la guancia sinistra a chi abbia loro percosso la destra. Ma a tutelare il proprio onore, lungi dal ricorrere alle armi ed alla guerra privata, dovrebbero invece gli ufficiali ricorrere alla pubblica autorità, e per quelle offese che non comportassero un pubblico giudizio (è questa l'unica concessione che possa farsi alle militari istituzioni e ai pregiudizi sociali) si dovrebbero istituire per essi quelle *Corti* o *tribunali d'onore*, dei quali da tanto tempo si vagheggia l'istituzione e di cui un lodevole progetto si trova nel Codice cavalleresco del generale ANGELINI (2).

Ecco dunque le proposte dell'illustre generale. Per tutte le questioni od offese che possono aver luogo tra militari, si dovrebbe costituire in ciascun reggimento o corpo un *tribunale d'onore* permanente e composto di un ufficiale superiore, quale presidente, e di quattro ufficiali di minor grado giudici. Per giudicare poi le questioni insorte fra ufficiali che non fanno parte di alcun corpo che abbia sede nel presidio, o fra ufficiali, che appartengono a due corpi differenti, sarebbe desiderabile l'istituzione dei tribunali d'onore divisionali.

Propugnata così l'istituzione di tali tribunali, lo stesso Codice cavalleresco

---

(1) In Inghilterra, il Codice militare dichiara esplicitamente che la Regina approva la condotta di quelli ufficiali che accettano o dànno spiegazione delle ingiurie, e si adoperano a conciliare l'offeso e l'offensore, mentre quegli ufficiali che incitassero o si abbandonassero a duello sarebbero cacciati dall'esercito o altrimenti puniti.

Così pure negli Stati Uniti il comandante in capo dell'esercito, TAYLORD, ordinò agli ufficiali di non ingiuriare sotto pena di prigionia, impose l'obbligo di domandare scusa all'ingiuriato alla presenza del superiore, prescrisse che a nessun militare si attribuisse a disonore il rifiuto di duellare e che chi dimostrasse disprezzo per tale rifiuto fosse punito, come il duellante medesimo. Questo poi, se era ufficiale superiore, veniva cancellato dai ruoli, se ufficiale inferiore o soldato, veniva punito con pene da determinarsi dai tribunali militari.

Nella stessa Germania, l'Imperatore nel 1890 proibì severamente ai militari il duello.

Perchè in Italia non si potrebbe ordinare qualche cosa di simile? Mentre scriviamo apprendiamo la notizia di un duello con esito letale avvenuto in Torino fra due capitani dell'esercito. Non potrebbe il ministro della guerra e l'autorità militare con provvide disposizioni impedire questo inutile spargimento di sangue?

(2) Fino dal 1868 fu costituita una Commissione, di cui era presidente il generale ANGELINI, per istituire questa specie di tribunali; ma essa si sciolse senza aver nulla concluso, perchè i tempi non parvero ancora maturi alla innovazione. Dopo venticinque anni si dovrebbero però i tempi essere maturati!..

così dispone: - *Articolo* 3. " Un ufficiale offeso, anche gravemente, da un suo superiore, sia per cose di servizio, sia per cose private, potrà, osservando i riguardi dovuti al grado, sporgere il suo reclamo al tribunale d'onore, ma poi, *in omaggio alla disciplina*, dovrà considerare soddisfatto il suo onore colla punizione che il ministro della guerra crederà opportuno di infliggere al colpevole, come, per esempio, il trasferimento ad altro corpo, gli arresti, od altro. "

In tal guisa i casi di duello sarebbero, come ben si comprende, assai rari fra gli ufficiali.

Or bene: io vorrei che questa benefica istituzione non si restringesse soltanto ai casi di controversie sorte fra ufficiali di grado disuguale, ma, andando ancora più oltre, vorrei che si applicasse a tutti i casi di controversie sorte fra ufficiali, siano essi, o no, di pari grado.

Per eliminare dunque qualsiasi pericolo di duello nell'esercito basterebbe quindi, secondo me, estendere ad ogni controversia sorta fra ufficiali il provvido *obbligatorio* ricorso ai tribunali di onore e stabilire semplicemente che l'ufficiale offeso, anche gravemente, da altro ufficiale di *pari grado* o di grado superiore (per gli inferiori che offendono il superiore vi è il Codice penale militare che provvede) potesse sporgere il suo reclamo al tribunale d'onore e dovesse, *in omaggio alla disciplina*, accontentarsi dell'*inappellabile* responso di esso e considerare soddisfatto il suo onore colla punizione che verrà inflitta al colpevole.

Obbligati così gli ufficiali, in forza della disciplina e per l'interesse stesso dell'esercito, a ricorrere per la decisione delle controversie a questi tribunali d'onore, e a dichiarare soddisfatto l'onore dall'inappellabile responso di essi, il fatale e sciocco pregiudizio del duello cesserebbe tosto fra i militari, e scomparirebbe ben presto fra i cittadini estranei alla milizia.

Coloro poi fra gli ufficiali che, malgrado ciò, ricorressero al duello per decidere le private controversie, oltre alle punizioni disciplinari a cui andrebbero incontro per aver contravvenuto al dovere morale e disciplinare di ricorrere al tribunale d'onore, o di non essersi accontentati della sentenza di esso, dovrebbero, come era per il passato, incorrere per il delitto commesso (si tenga bene a mente che *il duello è un delitto*) nelle pene stabilite dal Codice (1).

Ciò per il duello dei militari.

Ad evitare poi i duelli cagionati dagli abusi della libertà della stampa e ad assicurare ai cittadini una giusta soddisfazione per le offese patite, ci associamo di buon grado ad alcune proposte del prof. Castori (2).

Il diritto di risposta ci sembra la più efficace garanzia dei privati di fronte alle virulenze del giornalismo. Se abbiamo da fare una proposta, si è che tale diritto venga tutelato in un modo più efficace di quello che lo sia adesso, e perciò dovrebbe la risposta essere pubblicata gratuitamente e in un solo numero. Il giornale che manchi a tale obbligo dovrebbe essere punito con una multa, ed affinchè non possa sottrarsi all'obbligo della pubblicazione della risposta coll'esporsi a pagare la multa, domandiamo che essa sia proporzionale ai giorni di ritardo. Siccome potrebbe accadere che alla risposta venissero aggiunte osservazioni e motti pungenti, che le togliessero ogni efficacia, proponiamo che la legge tolga al giornalista la facoltà di ribattere i reclami nello stesso numero, permettendogli di far ciò soltanto nei numeri successivi.

Senza addentrarci poi nella *vexata quaestio* del gerente responsabile, ci sembra che il gerente possa essere mantenuto (giacchè il giornale, persona fittizia, ha

---

(1) Naturalmente dovrebbe essere vietato ai tribunali d'onore di dichiarare necessario il duello, giacchè scopo di essi non dovrebbe già essere quello di decidere se per dirimere una vertenza debba ricorrersi, o no, al duello, o di regolarne le forme, ma solo di dichiarare da quale delle due parti stia la ragione e da quale il torto, affinchè questa (come osserva giustamente la relazione ministeriale sul Progetto del Codice penale) porga all'altra la dovuta soddisfazione morale, quale è degna di uomini veramente civili.

(2) *I reati di stampa e l'editto* 26 *marzo* 1848 - Torino, 1889.

bisogno di un rappresentante che parli, agisca e stipuli per lui), ma la legge potrebbe esigere che questo rappresentante soddisfi a determinate condizioni. La responsabilità del gerente dovrebbe poi essere limitata alle contravvenzioni che sono il fatto suo, mentre la responsabilità morale e penale per i veri reati di stampa e per le ingiurie e diffamazioni contenute negli scritti pubblicati dovrebbe ricadere sugli autori degli articoli incriminati. In questo modo il gerente, come è oggi costituito in pratica, non avrebbe più ragione di esistere: il vero direttore del giornale non avrebbe più interesse a farlo firmare da altra persona e lo firmerebbe egli stesso, poichè la sua sottoscrizione non impegnerebbe la sua responsabilità, se non per le violazioni delle modalità esterne prescritte dalla legge, mentre per i reati morali la responsabilità spetterebbe a chi effettivamente li commise.

All'oggetto poi di colpire lo scrittore degli articoli, domandiamo che venga stabilito che nelle pubblicazioni periodiche la responsabilità spetti essenzialmente all'autore dell'articolo incriminato qualora sia conosciuto, e se poi l'autorità non giungesse a conoscerlo, affinchè quanto stabilisce la legge non riesca inutile, noi proponiamo la sospensione del giornale.

Per tal guisa i direttori sarebbero interessati a non accogliere nei loro periodici articoli, che possono dar luogo ad un'azione penale, oppure a porsi in grado di indicare all'autorità giudiziaria gli autori colpevoli (1).

Quanto poi ai duelli fra deputati e alle immunità parlamentari, la libertà di parola, la educazione politica e la opinione pubblica ci sembrano i soli rimedi possibili.

Le immunità parlamentari sancite dallo Statuto non possono togliersi, essendo necessarie ad impedire gli arbitrii e le violenze del potere esecutivo; ma in un paese politicamente educato e veramente civile i deputati debbono sapersi astenere dalle inutili violenze e dagli eccessi, che pongono sempre dalla parte del torto coloro che li adoperano e nuocciono poi sempre ad ogni causa per quanto nobile e santa essa possa essere; ed agli assalti politici mossi a viso aperto nelle discussioni parlamentari devesi rispondere con libera parola nelle aule parlamentari, senza bisogno di ricorrere a privati combattimenti al di fuori di esse.

Che se i membri del Parlamento, abusando delle garanzie statutarie vorranno convertirle in un ingiusto privilegio a loro favore per assicurare a se stessi la im-

---

(1) Giacchè siamo a parlare dei rimedi per impedire i duelli cagionati dagli abusi della stampa, sottoponiamo all'attenzione dei lettori le seguenti considerazioni del senatore Pantaleoni:

« In Inghilterra la legge ai nostri dì ha abbandonato l'applicazione delle pene personali pei delitti di stampa; ma la maldicenza, ma la calunnia espone ad ammende e multe tali che mettono al coperto la fama e l'onore di tutti gli uomini onesti; perchè, l'ammenda dei danni può andare a più migliaia di lire sterline; a questo punto ci si pensa un poco prima di correre ad asserzioni malevole. In Inghilterra una sola asserzione che colpisca o l'onore o l'interesse di un individuo, può portare a tale rovina, che non v'è un solo giornale che osi mai esporvisi e inserire tali comunicazioni, a meno che non abbia documenti dei fatti asseriti. Che ci sia una legge da noi la quale colpisca severamente colla multa, non colla pena personale, le calunnie; che i giornali abbiano un gran deposito il quale serva a coprire le forti ammende e si vedrà diminuire i duelli, giacchè non c'è dubbio, che la maggior parte traggono la loro origine dagli abusi della stampa.

« Ma in Inghilterra vi è un'altra cosa . . . . . il divorzio.

« Quando una moglie è infedele e quando una moglie è stata sedotta da altri, havvi da prima, secondo la legge inglese, la rifazione dei danni che può colpire il seduttore; e la rifazione dei danni non si valuta col danno materiale, ma col danno morale, col dolore del marito, il disonore della famiglia, ed è spesso calcolata a migliaia di lire sterline e quindi non è così facile che in Inghilterra succeda questo delitto, che è così frequente da noi, dove se ne porta in trionfo il perpetratore come un uomo di buona società, di buone fortune. In secondo luogo, in Inghilterra, in tali casi, il divorzio rende libero il marito di una donna indegna, ed esso trova rimedio e riparazione in una nuova vita di famiglia. »

(Senato del regno, tornata 17 aprile 1875).

punità, la opinione pubblica, alla quale i Parlamenti moderni non possono mai sottrarsi, costituirà il più efficace controllo parlamentare e gioverà potentemente a richiamare il Parlamento al vero spirito e significato della legge, limitandone l'applicazione ai soli casi, nei quali essa sia veramente necessaria.

Facciano adunque i rappresentanti del Pubblico Ministero il loro dovere, promovendo senza esitazioni e in ogni caso l'azione penale, e, se la Camera rifiuterà l'autorizzazione a procedere, la pubblica opinione dovrà apprezzarne essa le deliberazioni, e, se il provvedimento fu partigiano od ingiusto, saprà essa impedire che la ingiustizia si ripeta e si rinnovi l'abuso. Come gli individui, così i Parlamenti hanno e sentono le loro responsabilità, ed è impossibile che a lungo andare essi possano sottrarsi al sentimento universale e procedere a ritroso della coscienza pubblica.

Questi e simili provvedimenti ci sembrano utili per *prevenire* il duello.

Ma la garanzia più efficace, ma il mezzo più sicuro, ma il vero ed unico rimedio contro il duello, si è, non lo ripeteremo mai abbastanza, la pronta *repressione* di questo delitto, la inesorabile e indefettibile applicazione della legge, senza riguardi personali, senza ingiusti privilegi, senza scandalose impunità.

Si eseguisca una buona volta *sul serio* la legge, ed il duello ben presto scomparirà.

È per ciò necessario che coloro cui spetta, nelle grandi città come nei piccoli villaggi, promuovano sempre ed in ogni caso l'azione penale contro ogni duello, affinchè le savie disposizioni del Codice trovino, in questa come in ogni altra parte, la loro pratica applicazione.

Che se i Procuratori del Re, o qualsiasi altro ufficiale di polizia giudiziaria, mancano al loro dovere di iniziare il procedimento penale, allorchè vengano in un modo od in un altro a cognizione che un duello fu combattuto, siano richiamati da chi spetta e siano puniti, come si richiamano a dovere e si puniscono nel caso in cui non denunziassero o non procedessero per altro fatto delittuoso.

Roma, 21 giugno 1893.

Avv. Arturo Bruchi.

IL FORO PENALE

RIVISTA CRITICA

DI DIRITTO E GIURISPRUDENZA PENALE E DI DISCIPLINE CARCERARIE

Direzione ed Amministrazione Via del Pozzo, n. 46 (Piazza Colonna), Roma.

NORME E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Il **Foro Penale** si pubblica il 15 e l'ultimo di ciascun mese.

Ogni fascicolo comprende non meno di 40 pagine di testo divise in tre parti distinte, ed 8 di copertina.

Abbonamento annuo anticipato per l'Italia lire 12. L'abbonamento può pagarsi anche semestralmente, ma sempre anticipato.

Un fascicolo separato o arretrato lire 1.

L'abbonamento decorre dal 15 luglio di ciascun anno al 30 giugno de'l'anno successivo.

Abbonandosi a qualunque epoca dell'anno si ricevono i fascicoli arretrati dell'annata in corso.

L'abbonamento non disdetto un mese prima della scadenza s'intende rinnovato.

Gli abbonamenti si ricevono esclusivamente presso tutti gli uffici postali del Regno, e presso l' Amministrazione del **Foro Penale** in Roma, via del Pozzo, 46.

Alla fine di ciascun anno gli abbonati in regola con l'Amministrazione riceveranno gratuitamente le copertine, i frontespizii e gl'indici occorrenti a rilegare i volumi.

Per tutto ciò che concerne la Redazione rivolgersi al Direttore del **Foro Penale** - Via del Pozzo, n. 46, Roma.

Per ogni evento l'abbonamento produce elezione di domicilio presso gli uffici del **Foro Penale** in Roma

AVVERTENZA.

Al successivo progresso del **Foro Penale** sono interessati quanti sono cultori del Diritto, quanti amano la retta ed illuminata amministrazione della giustizia penale.

E quindi inutile dire che — sempre rimanendo nei limiti tracciati dal programma — qualunque Magistrato od Avvocato d'Italia troverà nelle colonne della nostra Rivista una tribuna aperta per la diffusione e la difesa delle più sane teorie del Diritto.

Pertanto i **Magistrati** e gli **Avvocati** di qualunque parte d'Italia, comunicandoci sentenze, memorie od altri lavori, diverranno benemeriti del **Foro Penale**.